

- (3) L'accordo introduce una modifica della gestione del contingente tariffario per l'aglio originario dell'Argentina, passando da un sistema di importatori tradizionali e nuovi al metodo dell'esame simultaneo al quale non si applica il requisito del quantitativo di riferimento. Di conseguenza, l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/760 dovrebbe essere soppresso.
- (4) L'accordo prevede inoltre di scindere i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4213 e 09.4412, riguardanti il pollame, e di assegnare parte dei loro quantitativi a due nuovi contingenti tariffari recanti per prodotti originari dell'Argentina: i numeri d'ordine 09.4289 e 09.4290. È opportuno inserire i riferimenti a questi nuovi contingenti tariffari all'articolo 9, paragrafi 6 e 7, del regolamento delegato (UE) 2020/760.
- (5) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/760, tale regolamento si applica ai periodi contingentali a partire dal 1° gennaio 2021. La disposizione transitoria di cui all'articolo 26, primo comma, di detto regolamento prevede che il quantitativo di riferimento di cui all'articolo 9 possa essere stabilito conformemente ai regolamenti abrogati dall'articolo 25 dello stesso regolamento nei primi due periodi contingentali «successivi all'entrata in vigore del presente regolamento». È opportuno allineare questa formulazione all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/760 facendo riferimento ai primi due periodi contingentali «cui si applica il presente regolamento».
- (6) Occorre apportare una correzione analoga all'articolo 26, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2020/760. È inoltre opportuno precisare in tale disposizione che il quantitativo di riferimento può essere stabilito sulla base di periodi contingentali tariffari completi anziché di periodi di 12 mesi.
- (7) Al fine di evitare qualsiasi confusione, è auspicabile correggere anche il considerando corrispondente.
- (8) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/760.
- (9) L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/760 dovrebbe continuare ad applicarsi al periodo contingente in corso per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4104, in attesa dell'inizio del primo periodo contingente del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4288 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (10) La modifica dell'articolo 9, paragrafi 6 e 7, del regolamento delegato (UE) 2020/760 dovrebbe applicarsi a decorrere dall'inizio del primo periodo contingente dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4289 e 09.4290 a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Modifiche e rettifiche del regolamento delegato (UE) 2020/760

Il regolamento delegato (UE) 2020/760 è così modificato e rettificato:

- (1) il considerando 18 è sostituito dal seguente:

«(18) Per evitare di perturbare i flussi commerciali è necessario disporre che gli atti abrogati continuino ad applicarsi ai titoli di importazione rilasciati sulla base di tali atti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Allo stesso scopo, è opportuno consentire alle autorità emittenti di stabilire il quantitativo di riferimento in conformità degli atti abrogati durante i primi due periodi contingentali che iniziano a partire dal 1° gennaio 2021 cui si applica il presente regolamento.»;

- (2) l'articolo 9 è così modificato:

- a) il paragrafo 4 è soppresso;
- b) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24).

